

Reddito di cittadinanza: Pubblicata la circolare operativa dell'INPS

In attesa della conversione del decreto in legge, l'Istituto, fornisce le indicazioni utili al fine del riconoscimento della nuova prestazione

L'INPS ha emanato la [circ. n. 43 del 20-03-2019](#), con la quale illustra i **requisiti richiesti per l'acquisizione del reddito di cittadinanza**. Vi forniamo un breve riepilogo del documento e ricordiamo che siamo sempre in attesa della conversione in legge del decreto che ha istituito la nuova prestazione.

Definizione Rdc/Pdc: Si tratta di una **misura di politica attiva del lavoro** destinata a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Tale prestazione assume invece la denominazione di **Pensione di cittadinanza** (d'ora in poi Pdc) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. Il **beneficio del RdC è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro**, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

Richiesta del Beneficio: Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, **presso le Poste Italiane S.p.A.** La richiesta può essere effettuata anche **in modalità telematica** accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it. Le richieste di Rdc possono essere presentate anche **presso i CAF**, previo convenzionamento con INPS. Alla circolare è allegato il [modulo di domanda](#) (All. 1).

Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS **verifica**, entro i successivi

In questo numero:

INPS: Reddito di Cittadinanza circ INPS esplicativa,

Corte di Cassazione: La Pensione di Reversibilità spetta anche in caso di separazione senza assegno di mantenimento,

INPS: Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. Dal 01 Aprile nuove modalità di presentazione della domanda,

Immigrazione.

L'INPS, con apposita circolare, illustra i risvolti legati al riconoscimento del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza. Rimane in sospeso il tema delle tutele finalizzate alla ricerca del lavoro e all'inclusione sociale.

cinque giorni lavorativi, **il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc**, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare ai fini ISEE, **il modulo di domanda rimanda alla corrispondente Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, a cui la domanda stessa è successivamente associata dall'INPS.

L'INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all'Istituto.

Requisiti: Nella circolare INPS offre indicazioni in ordine alla **valutazione della composizione dei nuclei familiari in presenza di soggetti separati e divorziati e ai criteri di computo dei figli maggiorenni a carico**. Analizza poi nel dettaglio e con esempi i **requisiti anagrafici e reddituali**, nonché quelli inerenti il **possesso di beni durevoli** richiesti per il diritto al Rdc. Precisa poi che sono **esclusi** dal godimento del beneficio i **nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Svolgimento di attività lavorativa: Si conferma che il Rdc è **compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa** da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. Viene allegato il mod. [Rdc/Pdc-Com ridotto](#) (all.2 della circolare) da utilizzarsi nel caso di **avviamento ad un'attività lavorativa** dalla quale **derivino redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE**. E' chiarito poi che **non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile**, nonché da **contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia**. Da ultimo sono illustrati i criteri per la valutazione di **eventuale attività di lavoro autonomo**.

Verifica dei requisiti: INPS riafferma di esser l'unico Ente **titolato alla verifica dei requisiti di accesso al Rdc**. Evidenzia poi che tali requisiti **si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE**, in vigore al momento di presentazione della domanda, e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU; pertanto **per garantire la continuità dei pagamenti è necessario aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore**.

Calcolo del beneficio: La circolare rilegge i criteri di calcolo del beneficio, il quale è strutturato **in due quote erogate in modo distinto**: **a)** una componente ad **integrazione del reddito familiare**, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza **b)** una componente ad integrazione del reddito dei **nuclei familiari residenti in abitazione in locazione** oppure in **abitazione di proprietà** per il cui acquisto o per la cui costruzione **sia stato contratto un mutuo** da parte di

componenti il medesimo nucleo familiare. Vengono poi illustrati alcuni **esempi di calcolo del beneficio** dai quali emerge appunto la possibilità per i nuclei familiari di **ottenere**, in taluni casi, **il riconoscimento di una sola delle due quote**. Infine sul punto si ricorda che il beneficio economico **non può essere inferiore a 480 euro annui**. Quindi, anche qualora dall'applicazione dei parametri risultasse un beneficio di importo inferiore, questo sarebbe comunque portato al suddetto valore minimo. Il beneficio economico **deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo** a quello di erogazione. Viene tuttavia demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, **si verifica la fruizione del suddetto beneficio**, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Scala di equivalenza: Si chiarisce che **la scala di equivalenza, adottata per il Rdc, non è quella utilizzata ai fini ISEE**, ma il parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1. Il parametro della scala di equivalenza, **non tiene conto della presenza di componenti del nucleo detenuti in istituti di pena o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza** o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato.

Concessione del beneficio: Alla conclusione del procedimento, l'INPS **comunica formalmente al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda**. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, **la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo**, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare. Nella circolare sono poi illustrate altre particolari funzioni connesse all'utilizzo della Carta. Il Rdc **può essere rinnovato, per la medesima durata di 18 mesi**, previa sospensione dell'erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo. Tale sospensione non opera nel caso della Pdc.

Variazioni da comunicare: Durante la fruizione del beneficio sussiste obbligo di comunicare la seguenti variazioni: **A) Le variazioni del nucleo**, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio; **B) Le variazioni patrimoniali**, è obbligatorio comunicare all'INPS, mediante il modello "[Rdc/Pdc - Com Esteso](#)", nel termine di quindici giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio,

segue a pg. 3

ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli;

C) Le variazioni dell'attività lavorativa, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, durante l'erogazione della prestazione comporta la comunicazione all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività stessa e del relativo reddito che si andrà a percepire con il mod. Rdc/Pdc – Com Esteso. Anche in caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, sussiste l'obbligo di comunicazione all'INPS tramite il CAF, mediante presentazione del modello "Rdc/Pdc – Com Esteso", entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, pena la decadenza dal beneficio.

Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale: Su questo punto, stante le numerose incertezze di carattere organizzativo, INPS rimanda ad una prossima circolare l'illustrazione delle indicazioni operative in materia.

CGIL CAF e INCA: Con una nota congiunta la CGIL e i servizi di tutela individuale, alla luce degli emendamenti approvati al decreto, ha comunicato alle strutture le rispettive competenze in materia: ai CAF il compito di inviare le domande di Rdc, mentre all'INCA quello di invio delle PdC.

Cassazione: La Pensione di Reversibilità spetta anche in caso di Separazione senza assegno di mantenimento

La Corte di Cassazione con [ordinanza 7464/2019](#) riafferma la titolarità alla pensione di reversibilità **dell'ex coniuge separato anche in assenza di assegno di mantenimento**. Per la Corte di legittimità fa fede la pronuncia della Consulta n. 286/1987 con cui si è stabilito che la **pensione di reversibilità "va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito**, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la **presunzione legale di vivenza a carico** del lavoratore al momento della morte." La Consulta, con la sentenza suddetta ha precisato infatti che **non è "più giustificabile il diniego, al coniuge a cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli."**

INPS: Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda.

INPS con la [circ. n. 45 del 22-03-2019](#) fornisce indicazioni relative alle **nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF)** per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), **dovranno essere inoltrate esclusivamente all'INPS in via telematica** al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una

maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La novità non riguarda quindi aspetti normativi, ma operativi e procedurali. La domanda deve essere presentata dal lavoratore all'INPS "esclusivamente in via telematica mediante uno dei seguenti canali: (...) patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di Pin dispositivo".

Unica eccezione è rappresentata **dai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI)** che continueranno a presentare le domande al datore di lavoro con il **modello "ANF/DIP (SR16) cartaceo**.

Per le richieste di **autorizzazione agli assegni**, previste per i casi di nuclei familiari particolari, nulla è innovato. La circolare chiarisce solo che **"in caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP" da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1 aprile 2019"**.

Il collegamento tra le due procedure, si realizzerà in fase di elaborazione della domanda di ANF.

Questa ennesima decisione unilaterale dell'INPS produrrà un aumento di richiesta di tutela alle nostre strutture e determinerà un notevole impatto organizzativo nella gestione della nostra attività. Prima di formulare ipotesi in ordine a possibili soluzioni organizzative, attendiamo ulteriori indicazioni sia da parte dell'Istituto sia da parte di INCA Nazionale delle quali daremo conto nei prossimi numeri della NL.

Immigrazione

Richiedenti asilo e iscrizione anagrafica **L'ordinanza del Tribunale di Firenze**

Il [Tribunale di Firenze](#) ha **accolto il ricorso presentato da un richiedente la protezione internazionale** a cui il Comune aveva respinto la dichiarazione di iscrizione anagrafica in ragione di quanto previsto dall'art. 13 del DL 113/2018, convertito nella Legge 132/2018. Tale disposizione ha introdotto il comma 1-bis all'art. 4 d.lgs. 142/2015, stabilendo che **"...il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [per richiesta asilo] non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"**. Dell'ordinanza del Tribunale si evidenziano i seguenti punti salienti: **"...il nuovo comma 1-bis dell'art.4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "...non prevede in modo esplicito alcun divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo..."**; "... non si rinviene nel Regolamento anagrafico della popolazione residente alcun richiamo a titoli che si rendono necessari per l'iscrizione all'anagrafe e ciò neppure all'articolo 14, che regola l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero..."; **"...il cittadino straniero... dovrà solo dimostrare di essere regolarmente soggiornante in Italia (come previsto dal "regolamento anagrafico" DPR n. 223/1989)..."**;

segue pg. 4

“... ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, **deve intendersi comunque regolarmente soggiornante, in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di asilo** ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2013/32/UE, attuato dall'art. 7 D. lgs. n. 25/2008..., si deve ritenere che il “titolo” necessario per l'acquisizione della condizione di regolare soggiorno sia, dunque, rappresentato dall'avvenuta presentazione della domanda in questione. Non v'è dubbio, allora, che per i **richiedenti la protezione internazionale** la regolarità del soggiorno sul piano documentale **ben possa essere comprovata attraverso gli atti inerenti l'avvio del procedimento** volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione ed in particolare **attraverso il cd. “modello C3”**, e/o mediante il documento nel quale la questura attesta che il richiedente ha formalizzato l'istanza di protezione internazionale. L'uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia...”; “...dall'inidoneità del permesso di soggiorno quale “titolo” atto a comprovare la regolarità del soggiorno non potrebbe, dunque, essere desunto sic et simpliciter alcun divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo, il quale - giova ribadirlo - può fornire prova di tale condizione giuridica attraverso i citati documenti relativi alla presentazione della domanda di asilo...”; “...si ritiene che **debba essere escluso che il comma 1-bis dell'art.4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 abbia stabilito un divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente...**”. Il Tribunale rileva che l'art. 13 citato **abroga l'istituto della cd convivenza anagrafica** (introdotto con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 conv. in legge 13 aprile 2017, n. 46) che, appunto, consentiva, l'iscrizione del richiedente la protezione internazionale, su comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza attraverso l'invio del solo permesso di soggiorno per richiesta asilo. Ciò porta a ritenere che **il legislatore abbia sancito “...l'abrogazione, non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l'istituto della convivenza anagrafica**, svincolando l'iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani. Eliminando questa procedura il legislatore ha in qualche modo ripristinato il sistema di assoluta parità tra diversi tipologie di stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani previsto dal T.U.I...”.

La direttiva del Comune di Crema

Si segnala la [circolare del Sindaco di Crema](#) – adottata in data precedente all'ordinanza del Tribunale di Firenze – che dispone l'iscrivibilità all'anagrafe dei richiedenti asilo.

Cittadinanza

“Nome di origine”

La [circolare del Ministero dell'Interno del 18.01.2019](#), interviene in merito all'applicazione concreta della **regola del pieno riconoscimento del “nome d'origine”**, secondo i principi europei e costituzionali di tutela del patrimonio identitario. Il Ministero chiarisce “...che sia sempre **accuratamente verificata la conformità tra le generalità desumibili dall'atto di nascita del Paese di origine del richiedente e quelle contenute** — oltretutto, ovviamente, nel certificato penale dello Stato di provenienza — **nel suo passaporto** e in tutti gli atti rilasciati a suo favore dalle Autorità Italiane, a partire dal permesso di soggiorno, pena la declaratoria di inammissibilità delle domande di cittadinanza ad opera delle Autorità riceventi... **Il principio appena descritto trova applicazione nel caso delle richiedenti coniugate che, in base all'ordinamento del proprio Paese, hanno sostituito al proprio il cognome del marito...**”.

Cittadinanza

Termini del procedimento dopo il Decreto sicurezza

Si segnala la decisione del [TAR Lazio, sez. I-ter, del 14 febbraio 2019, n. 02008](#) intervenuta in merito alla richiesta di declaratoria dell'illegittimità del **silenzio del Ministero serbato sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da un cittadino straniero. Il Tar, oltre a dichiarare improcedibile il ricorso avverso il silenzio** poiché l'amministrazione intimata ha predisposto ed inviato alla firma il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, **ha respinto la richiesta di risarcimento danni** “...in quanto il decreto di conferimento è stato, comunque, inviato alla firma entro il nuovo termine di 48 mesi ora previsto dall'art. 14 del decreto legge n. 113 del 2018 (ora convertito in legge) che, ai sensi del comma 2 si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto...”.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)